

Involucro edilizio e detrazioni fiscali



Dal 1984 diffonde, promuove e sviluppa l'efficienza energetica e il comfort acustico come mezzi per salvaguardare l'ambiente e il benessere delle persone

Attività istituzionali






































Servizi per i soci

- Guide
- · Chiarimenti tecnici
- Rivista neo Eubios







Software







APOLLO LETO









Servizi validi per **12 mesi**


120€ + IVA

240€ + IVA

QUOTA SOCIO

QUOTA SOCIO PIÙ

www.anit.it



Corsi ed eventi

05/05/2022

Come preparare la Relazione Tecnica Legge 10 - livello 1, corso on-line

Efficienza energetica 9 ore

Streaming

Iscrizioni aperte

06/05/2022

Progettazione degli impianti radianti, corso on-line

Impianti 6 ore

Streaming

Iscrizioni aperte

13/05/2022

Acustica per interni: comfort degli ambienti chiusi, tempo di riverberazione e STI, corso on-line

Acustica 6 ore

Streaming

Iscrizioni aperte

09/06/2022

Come preparare la Relazione Tecnica Legge 10 - livello 2, corso on-line

Efficienza energetica 9 ore

Streaming

Iscrizioni aperte



ANIT 4.53K subscribers

VIDEOS

PLAYLISTS

COMMUNITY

2:32:00

CHANNELS

PLAY ALL



Acustica edilizia in pillole -

30 views • 3 hours ago

Efficienza energetica e sicurezza sismica nel...

3K views • Streamed 2 weeks ago



Conduttività termica: cos'è e come si valuta

2.9K views • Streamed 1 month ago



Il Bonus 110% in pillole -APE convenzionali e doppi...

766 views • 2 months ago



Il Bonus 110% in pillole -Trasmittanza media:...

1.3K views • 2 months ago



Il Bonus 110% in pillole -Bonus 110% e Verifica di H...

1.7K views • 3 months ago



Superbonus 110%. L'esperto risponde - Webinar gratuit...

54K views · Streamed 7 months ago



Bonus 110%, a che punto siamo?


21K views ·



ECHO 8.1 - Incontro di approfondimento per i Soc...

1K views • 11 months ago

DETRAZIONI FISCALI: NUOVE SCADENZE legge di Bilancio 2022



Sarà sul documento "Decreto-legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" all'art. 14 che oggi nella bozza indica:

ART. 14

(Proroga del termine di esecuzione dei lavori ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020)

- 1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.".
- 2. ... cessione crediti [in valutazione]

DECRETO 6 AGOSTO 2020

DECRETO DI RIFERIMENTO PER TUTTE LE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI EFF. ENERGETICA

SERIE GENERALE



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 ottobre 2020

SI PUBBLICA TUTTI I Giorni non Festivi **ECOBONUS**

MEF - RGS - Prot. 159844 del 06/08/2020 - U




BONUS A

SUPERBONUS 110

Articolo l (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni) 1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'articolo I, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi I e 2 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

SUPERBONUS 110%



SUPERBONUS 110%: TIPOLOGIA DI EDIFICI





INTERVENTI TRAINATI




Unità funzionalmente indipendente e accesso autonomo

funzionalmente indipendente dall'esterno dall'esterno


Informazioni ufficiali:

- Definizione del Decreto 6 agosto 2020
- Legge 126/2020
- Legge di Bilancio 2021
- Circolare 30/E di dicembre 2020


SUPERBONUS 110%: INTERVENTI AMMESSI



INTERVENTI TRAINANTI



INTERVENTI TRAINATI



INTERVENTO TRAINANTE: COMMA 1A

REQUISITI MINIMI

- Intervento con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (Ristr. imp. 2 liv)
- I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi
- Rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al **comma 3-***ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, (DM 6 agosto 2020)
- miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta

CAM- Criterio 2.4.2.9 "Materiali isolanti

Ci sono criteri validi per tutti i materiali isolanti:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- 2. non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- 4. se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- 5. Se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE)n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

CAM- Criterio 2.4.2.9 "Materiali isolanti

La verifica per questi criteri deve intendersi nel senso che l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio e dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità ai requisiti richiesti, che includa l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo di valutazione della conformità volta a verificare la veridicità delle informazioni rese, eventualmente richiesta dalla stazione appaltante nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

CAM- Criterio sulla % di riciclato

	Isolante in forma di pannello	Isolante stipato, a spruzzo/insufflato	Isolante in materassini	
Cellulosa		80%		
Lana di vetro	60%	60%	60%	
Lana di roccia	15%	15%	15%	
Perlite espansa	30%	40%	8%-10%	
Fibre in poliestere	60-80%		60 – 80%	
Polistirene espanso	dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione.	dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione.		
Polistirene estruso	dal 5 al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione.			
Poliuretano espanso	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione.	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione.		
Agglomerato di	70%	70%	70%	
Poliuretano				
Agglomerati di gomma	60%	60%	60%	
Isolante riflettente in alluminio			15%	

Se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito e certificato in base a quanto riportato di seguito

CAM- valutazione della % di riciclato

La percentuale di materia riciclata può essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- 1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III **(EPD),** conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPD Italy© o equivalenti;
- 2. una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita (solo per prodotti plastici) o equivalenti;
- 3. una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021;
- 4. Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

ISOLAMENTO DALL'INTERNO? SI O NO

INTERVENTO IN CONDOMINO: TRAINANTE SOLO SULLE PARTI COMUNI- NO!

TRAINATO ANCHE NELLE PARTI PRIVATE- SI!

Vantaggio: posso sommare massimali


Opportunità: in caso di deroga legata a divieti di isolamento dall'esterno (Beni culturali, divieti da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali,

INTERVENTO SU EDIFICIO UNIFAMILIARE O UNITA' IMMOBILIARE FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE CON ACCESSO AUTONOMO

TRAINANTE SI!


TRAINATO solo se inferiore al 25% sup. disp.

Vantaggio: più facilmente raggiungo il 25%



INTERVENTO TRAINANTE: COMMA 1A Novità Legge di Bilancio 2021

... Gli interventi per la **coibentazione del tetto** rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.



Copertura che può essere portata in detrazione


Superfici disperdenti della zona termica

Avviso Superbonus 110% - 31.08.2021


A seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica si comunica quanto segue:

(...) le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.


SUPERBONUS 110%: INTERVENTI AMMESSI



INTERVENTI TRAINANTI



INTERVENTI TRAINATI



INTERVENTO TRAINATO: COMMA 2

REQUISITI MINIMI ECOBONUS


- Intervento con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (Ristr. imp. 2 liv)
- I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi
- Rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al **comma 3-***ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, (DM 6 agosto 2020)
- miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta



(*) Nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 524/2021 del 30 luglio 2021, si chiarisce che in una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui saranno eseguite sia opere strutturali, con ridistribuzione degli spazi interni, sia lavori di riqualificazione energetica, la sostituzione degli infissi potrà beneficiare del Superbonus al 110% come intervento trainato, anche se avranno una differente superficie a patto che il totale delle nuove superfici finestrate non sia superiore a quello originale

Decreto Requisiti Ecobonus Art. 1 (in vigore dal 6/10/2020)

Comma 5 [...] le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti [...].



SUPERBONUS 110%: DEROGA INTERVENTO TRAINANTE

Per accedere al Superbonus 110% è necessario che ci sia un intervento trainante del comma 1 o Sismabonus

unica eccezione

L. 77, Art. 119 comma 2

Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma I siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma I, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 (trasmittanze limite e doppio salto di classe)

Gli APE ante e post intervento

APE ante «Fotografia» della situazione iniziale prima degli interventi che accedono al bonus 110%




APE post

Valutazione dell'effetto degli interventi che accedono al bonus 110% sui servizi già presenti nell'APE ante



APE normale

«Fotografia» del comportamento energetico dell'edificio



Il salto di due classi

APE ante → APE post

Valutazione su una singola unità









Il salto di due classi

Edificio con più unità unifamiliari

APE ante → APE post Doppio salto di classe

APE convenzionale

Vademecum ENEA APE Convenzionale



Software ANIT Calcolo dei fabbisogni energetici e APE convenzionale

prot. di conformità CTI n. 85/2016



	Classi	EPgl,nren [kWh/m²]	
D A4	0,0 - 35,4		
A3	35,4 - 53,1	42,95	
A2	53,1 - 70,8		
A1	70,8 - 88,5		
В	88,5 - 106,2		
С	106,2 - 132,7		
D	132,7 - 177,0		
Е	177,0 - 230,0		
F	230,0 - 309,7		
G	309,7 -		

SUPERBONUS 110%: Requisiti minimi di efficienza energetica

Data di inizio lavori (comprovata dalla data di deposito della relazione tecnica Legge 10)	Requisiti minimi di legge	Requisiti minimi per le detrazioni
Fino al 5 ottobre 2020	DM 26/6/2015 o regolamenti regionali	DM 19/2/2007 e DM 11/3/2008 modificato dal DM 26/1/2010
Dal 6 ottobre 2020	DM 26/6/2015 o regolamenti regionali	Decreto Requisiti Ecobonus (Decreto 6/8/2020)

SUPERBONUS 110%: Requisiti minimi di efficienza energetica


Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni [W/m²K]

Z.C.	Strutture opache verticali		Strutture opache orizzontali o inclinate			Finestre		
			coperture		Pavimenti *		comprensive di infissi **	
	DM 26/01/10	Allegato E Decr.6/8/20	DM 26/01/10	Allegato E Decr.6/8/20	DM 26/01/10	Allegato E Decr.6/8/20	DM 26/01/10	Allegato E Decr.6/8/20
А	0,54	0,38	0,32	0,27	0,60	0,40	3,7	2,60
В	0,41	0,38	0,32	0,27	0,46	0,40	2,4	2,60
С	0,34	0,30	0,32	0,27	0,40	0,30	2,1	1,75
D	0,29	0,26	0,26	0,22	0,34	0,28	2,0	1,67
Е	0,27	0,23	0,24	0,20	0,30	0,25	1,8	1,30
F	0,26	0,22	0,23	0,19	0,28	0,23	1,6	1,00

SUPERBONUS 110%: Requisiti minimi di efficienza energetica


- 1. Verifiche di legge: gli interventi di cui al comma la e 2 dell'art. 119 della Legge 77/2020, ovvero gli interventi di isolamento dell'involucro oltre il 25% e gli interventi dell'Ecobonus "trainati" al 110%, a seconda dell'ambito di applicazione in cui ricadono, devono sempre rispettare i limiti prescritti dal DM 26 giugno 2015 (o equivalenti leggi regionali). Le verifiche prescritte da questo decreto tengono sempre conto dei ponti termici.
- 2. Calcolo della trasmittanza con UNI EN ISO 6946: i limiti di trasmittanza indicati nei requisiti minimi per le detrazioni (vd. tabella) sono da calcolare in accordo con la norma UNI EN ISO 6946, ovvero senza considerare il peso energetico dei ponti termici.
- 3. Trasmittanza ante e post intervento: per l'accesso alle detrazioni la trasmittanza ante intervento deve essere peggiore (ovvero superiore) al valore per l'accesso alle detrazioni riportato nella seguente tabella, mentre la trasmittanza post intervento deve essere migliore (ovvero minore o uguale) dello stesso valore.

U-media ECO BONUS



Valutazione della trasmittanza

$$U = \frac{1}{R_{tot}}$$



$$R_{tot} = \sum R_i$$

L'isolante è il principale responsabile dell'isolamento termico

MATERIALI ISOLANTI E PRESTAZIONI DICHIARATE

Materiali isolanti: dichiarazione delle prestazioni, scelta della conduttività termica, regole sula marcatura CE, note di ENEA

Materiali isolanti: dichiarazione di prestazione e commercializzazione

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011

- fissa le regole per l'immissione sul mercato dei prodotti
- Specifica le modalità per la descrizione delle prestazioni del prodotto
- Regolamenta l'apposizione e l'uso della marcatura CE

Materiali isolanti: dichiarazione di prestazione e commercializzazione

Obiettivo del Regolamento 305 NON è garantire la sicurezza del prodotto ma attestare che le informazioni relative alle sue prestazioni siano AFFIDABILI in modo che possa essere correttamente utilizzato per realizzare opere che rispondano ai requisiti di base

Prodotto con marcatura = affidabilità delle informazioni

REQUISITO ESSENZIALE 6
"RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE"

Prestazione di isolamento termico: conduttività o resistenza termica

Marcatura CE

Si parte dalla SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA:

Norma armonizzata (hEN)
 certificazione <u>obbligatoria</u>

- Documento di valutazione europea (EAD) certificazione <u>volontaria</u>

La procedura per la marcatura CE volontaria

EAD (Documento per la Valutazione Europea):

- Prodotta da un TAB (Technical Assessment Body) su richiesta di un produttore
- Ha sostanzialmente gli stessi contenuti di una norma armonizzata

In conformità con l'EAD si produce l'ETA

ETA (European Technical Assesment) è la <u>valutazione documentata</u> della prestazione di un prodotto da costruzione

Cosa è la DoP?

La Dichiarazione di Prestazione è il <u>documento che</u> contiene tutte le informazioni sulle prestazioni del prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali

Viene prodotta dal fabbricante all'immissione del prodotto sul mercato. Con la DoP il fabbricante <u>si</u> <u>prende la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata</u>

MATERIALE ISOLANTE CON MARCATURA CE PREVISTO USO DI ISOLAMENTO TERMICO IN EDILIZIA

MATERIALE NON ISOLANTE CON MARCATURA CE

MATERIALE NON MARCATO CE

Marcatura CE

MATERIALE ISOLANTE CON MARCATURA CE

Materiale isolante dotato di norma di prodotto armonizzata o ETA



Si utilizza il valore di λ_D dichiarato in marcatura CE, DoP, schede tecniche



1234 / 7456

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050

15

0123 - DoP - 2013/10/07

EN 13164:2012+A1:2015

ARCD Reofboard

Isolamento termico per l'edilizia

λ_D 2,95 m kW
λ_D 0,034 W/(m·K)
d_N 100 mm
T T2
RtF E

DS(70,90); DLT(2)5 FTCD2

CS(10\Y)300 CC(2\1,5\50)100

 $WL(T)0,7;WD(\lor)3$

MU150

XPS-EN13164-T2-CS(10\Y)300-CC(2\1,5\50)100-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD2-DS(70,90)-DLT(2)5-MU150 Marcatura CE, rappresentata dal simbolo "CE"

Numero identificativo del/degli istituto/i notificato/i

Nome e indirizzo registrato del produttore, o marchio identificativo

Ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE per la prima volta

Numero di riferimento della DoP

N° della norma europea applicata, come indicato nella GUUE

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

Usi previsti del prodotto come previsto dalla norma europea applicata

Resistenza termica

Tolleranza sullo spessore

Reazione al fuoco - Euroclasse

Durabilità della resistenza termica a seguito di calore, intemperie, invecchiamento/ degrado

Resistenza alla compressione

Durabilità della resistenza a compressione a seguito di invecchiamento/degrado Permeabilità all'acqua

Permeabilità al vapor d'acqua

Codice di designazione (secondo la clausola 6 per le caratteristiche rilevanti in accordo alla Tabella ZA.1)

Livello o classe di prestazione dichiarata

LA CONDUTTIVITÀ TERMICA DICHIARATA

Che caratteristiche ha il λ_D ?




Affidabilità:

- Statistica : è un $\lambda_{90/90}$, non più del 10% della produzione di quell'azienda si scosterà di più del 10% da quel valore
- Numerica: il valore viene ricavato da molte misure, più il produttore ne esegue e più ha possibilità di dichiarare un valore favorevole (più basso)

In più il prodotto marcato CE è sottoposto al controllo della costanza della prestazione (AVCP) che garantisce che nel tempo la produzione dell'azienda si mantenga su questo standard

MATERIALE NON ISOLANTE CON MARCATURA CE

In questo caso il materiale è dotato di norma di prodotto armonizzata (o ETA) e quindi di marcatura CE ma non è considerato come "materiale isolante termico". La conseguenza di non essere considerato materiale isolante è di **non avere come requisito essenziale da dichiarare "la prestazione termica**" (conduttività, resistenza, ...) e quindi l'indicazione di questo valore nella marcatura CE e in DoP o non è presente o, se presente, non segue le regole restrittive della valutazione della conduttività dichiarata in accordo con UNI EN ISO 10456.



MATERIALE SENZA MARCATURA CE

In questo caso il materiale non è dotato di norma di prodotto armonizzata o non ha un ETA e quindi non può essere marcato CE e non può avere una DoP.

La dichiarazione di prestazione termica non ha le regole previste per i materiali isolanti.

Per questi prodotti, non compresi nelle regole del Regolamento 311/2011, valgono comunque le regole nazionali sull'efficienza energetica in edilizia.

Certificazione delle prestazioni energetiche

Per questi prodotti valgono comunque le regole nazionali sull'efficienza energetica in edilizia.

Il <u>DM 2 aprile 1998</u> "Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi" -G.U. n. 102, 05/05/1998 indica che qualora nella denominazione di vendita, nell'etichetta o nella pubblicità siano usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, per la valutazione della conduttività termica valgono le regole conformi alla legislazione vigente che prevede che le prestazioni energetiche debbano essere determinate o mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalle norme tecniche. Le prove di misura vengono possono essere eseguite solo in base a procedure presenti nelle norme vigenti. Tali norme sono anche citate all'interno delle norme armonizzate di prodotto che servono per la marcatura CE.

Certificazione delle prestazioni energetiche

UNI 10351/2021: Materiali da costruzione - Proprietà termoigrometriche - Procedura per la scelta dei valori di progetto

(...)

- la valutazione della conduttività termica deve essere eseguita in conformità con la legislazione vigente^(*) che prevede che le prestazioni energetiche debbano essere determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalle norme tecniche.
- <u>il valore di conduttività termica dichiarata deve essere dichiarato con riferimento alla UNI EN ISO 10456 per quanto riguarda le modalità statistiche di rappresentatività del dato.</u>

Nota ENEA sui materiali isolanti

PRODOTTI SENZA MARCATURA CE O MARCATI CE MA PER I QUALI IN DOP NON SONO DICHIARATE LE PRESTAZIONI RELATIVE AL REQUISITO "RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE"

(...) Le regole e le procedure previste dalle norme tecniche per la valutazione di materiali isolanti omogenei richiamano poi **l'impiego del valore di conduttività termica dichiarata con riferimento alla UNI EN ISO 10456 per quanto riguarda le modalità statistiche di rappresentatività del dato.**

Tale norma prevede infatti delle forti maggiorazioni della conduttività in funzione del numero di misure effettuate. La UNI EN ISO 10456 espressamente citata nell'allegato 2 del decreto 26/06/2015 "requisiti minimi", indica i procedimenti per la determinazione dei valori tecnici dichiarati e richiama le pertinenti norme per l'esecuzione delle misure. La norma UNI EN ISO 10456:2008 per valori di conduttività λ ≤ 0,08 W/(mK) prevede l'arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale.

Una singola misura non è ritenuta rappresentativa della prestazione di un prodotto.

Misura della CONDUTTIVITA' e incertezza di misura

METODO DI MISURA	RIFERIMENTO NORMATIVO	INCERTEZZA TIPICA	FONTE
Piastra calda con anello di guardia	UNI EN 12664, UNI EN 12667, ISO 8302	± 2%	UNI EN 12664 – par. 5.2.8; UNI EN 12667 – par. 5.2.8
Metodo dei termoflussimetri	UNI EN 12664, UNI EN 12667, ISO 8301	± 3%	UNI EN 12664 – par. 5.3.5; UNI EN 12667 – par. 5.3.5
Metodo camera guardiata o calibrata	UNI EN ISO 8990	± 5%	UNI EN ISO 8990 – par. 1.1
Metodo della camera calda con termoflussimetri	UNI EN 1934	± 5%	UNI EN 1934 – par. 5.4 (per campioni omogenei)
Metodo radiale	UNI EN ISO 8497	± 3%	UNI EN ISO 8497 - Par. 12.2 (confronto test laboratori)
Misura in campo della resistenza- trasmittanza con termoflussimetri	ISO 9869-1	tra ± 14% e ± 28%	ISO 9869-1 – par. 9
Misura della resistenza termica di un componente edilizio attraverso misure di consumi energetici in campo		± 100% ± 200%	analisi dell'incertezza o sulla base di confronto di misure effettuate su un prodotto da differenti laboratori

Rapporto di prova







LAB Nº 0021

Risultati della prova.

Conduttanza termica "A" = 1/R e relativa incertezza estesa	0,833 +0,016 -0,010	W/(m² · K)
Resistenza termica "R" = $\frac{2A(T_1 - T_2)}{\Phi}$ e relativa incertezza estesa	1,20 +0,01 -0,02	m² · K/W
Conduttività termica " λ " = $\frac{\Phi d}{2A(T_1 - T_2)}$ e relativa incertezza estesa	+0,0004 0,0328 -0,0004	W/(m · K)
Livello di fiducia "p" dell'incertezza estesa	95 %	
Fattore di copertura "k _p " dell'incertezza estesa	2	

Viene fornito il *valore di conducibilità* con la relativa incertezza

I risultati di prova sono stati determinati nelle seguenti condizioni:

4	Condizioni termoigrometriche delle provette	Condizioni "lb"*: temperatura di riferimento 10 °C e contenuto di umidi- tà all'equilibrio con aria a 23 °C ed umidità relativa del 50 %
	Massa volumica delle provette condizionate "ρ _c "	25,7 kg/m³

(*) secondo la Table 1 "Determination of declared thermal values" della norma UNI EN ISO 10456:2008 del 22/05/2008 "Materiali e prodotti per edilizia. Proprietà igrotermiche. Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto". Vengono forniti il fattore di copertura e il livello di fiducia, grazie ai quali è possibile risalire alla deviazione standard

Fonte: Istituto Giordano

Controllo e verifica



INDICE

PREMESSA

]	CONDUTTIVITA MATERIALI ISOLANTI
1.1	Scheda tecnica
1.2	Certificati di prova di misura
1.3	Rapporti di valutazione del lambda λD in base alla UNI EN ISO 10456
1.4	Valutazione prestazione per sistemi termoriflettenti
1.5	DOP e marcatura CE con norma EN armonizzata
1.6	DOP e/o marcatura CE volontaria tramite ETA
1.7	Marcatura CE tramite ETA di sistemi a cappotto
2	CAM- Criterio 2.4.2.9 "Materiali isolanti"
2.1	Criteri comuni
2.2	Criterio sulla % di riciclato

SUPERBONUS 110%: MASSIMALI DI SPESA E VALUTAZIONE DEI PREZZI

Massimali di spesa detraibile

Interventi trainanti:

isolamento opaco edifici unifam. 50.000 Condomini 40.000 x 8+ 30.000x UI Sostituzione impianto edifici unifam. 30.000 Condomini 20.000 x 8+ 15.000 x UI Messa in sicurezza sismica 96.000 x UI x anno Demolizione e ricostruzione (In f.ne degli interventi)

Interventi trainati:

quanto previsto nell'ecobonus fotovoltaico e accumulo

48.000 +

2.400-1600 per ogni kW FV

1.000€ per ogni kWh AC

colonnine ricarica

 $2.000 - 1.500 \times 8 + 1.200 \times \text{oltre } 8$

...nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione di un'unica unità vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi

FAQ MITE SUL DECRETO PREZZI


L'asseverazione della congruità dei costi deve essere rilasciata per tutti gli interventi energetici ammessi a beneficiare:

- i) delle detrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 121 del DL 34/2020 che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-ter del medesimo articolo 121; (*)
- ii) del c.d. Superecobonus di cui all'articolo 119.
- (*) con la deroga in caso di edilizia libera o importo inferiore a 10.000 euro a parte per il bonus facciate

interventi elencati al comma 2

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, (...)
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, (...)
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63, (...)
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, (...) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, (...) ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16ter (...) e di cui al comma 8 dell'articolo 119.
- f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto

SUPERBONUS 110%: MASSIMALI DI SPESA E VALUTAZIONE DEI PREZZI



Massimale dell'intervento

Analisi della congruità dei costi Spesa detraibile per tipologia di intervento

DECRETO PREZZI- 14 FEBBRAIO 2022

NEW ALLEGATO I

Costi massimi specifici

I costi massimi specifici per gli interventi di cui al presente decreto sono quelli definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica di cui all'articolo 119, comma 13-bis, terzo periodo, del Decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni.".

Art. 5.

Aggiornamento ed entrata in vigore


- 1. Entro il 1º febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all'allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull'andamento delle misure di cui all'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.
- 2. Il presente decreto, di cui l'allegato A costituisce parte integrante, entre PUBBLICATO IL 16 MARZO giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficic

2022 ENTRA IN VIGORE IL 15 APRILE 2022

Art. 2.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

SUPERBONUS 110%: MASSIMALI DI SPESA E VALUTAZIONE DEI PREZZI



NUOVO DECRETO PREZZI 14 FEBBRAIO 2022

Congruità
dei costi da
prezzari
Controllo 1

Congruità
dei costi da
Allegato A+
prezzari
Controllo 2

Spesa detraibile per tipologia di intervento



FAQ MITE SUL DECRETO PREZZI

La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore minore tra (i) quella derivante dai due controlli e (ii) la spesa sostenuta, così come riportato nella tabella seguente.

ASSEVERAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE					
	Controllo 1 Prezzario	Controllo 2 DM Costi massimi	Spesa sostenuta	Spesa massima ammissibile	
Opera compiuta	Prezzario		Fatture	min (controllo1; contollo2; spesa sostenuta)	
Costi dei beni Allegato A (fornitura)		Allegato A			
Opere relative alla installazione		Prezzario			
Manodopera per l'installazione		Prezzario			
TOTALE					

Fermi restando i limiti massimi previsti dalle specifiche discipline a cui gli interventi fanno riferimento, l'ammontare delle detrazioni concedibili e l'ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione dovranno essere calcolati con riferimento alla totalità dei costi sostenuti, comprensivi dell'IVA, delle prestazioni professionali (cfr. FAQ n. 3) e di altri costi ammissibili dalle specifiche normative di riferimento (visto di

DECRETO PREZZI- 14 FEBBRAIO 2022 ALLEGATO A

Costi massimi specifici

Tipologia di intervento	Spesa specifica massima ammissibile				
Riqualificazione energetica					
Interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche A, B, C	960 €/m²				
Interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche D, E, F	1.200 €/m²				
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture					
Esterno	276 €/m2				
Interno	120 €/m2				
Copertura ventilata	300 €/m2				
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti	Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti				
Esterno	144 €/m2				
Interno/terreno	180 €/m2				
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali					
Zone climatiche A, B e C					
- Esterno/diffusa	180 €/m2				
- Interno	96 €/m2				
- Parete ventilata	240 €/m2				
Zone climatiche D, E ed F					
- Esterno/diffusa	195 €/m2				
- Interno	104 €/m2				
- Parete ventilata	260 €/m2				

Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi				
Zone climatiche A, B e C				
- Serramento	660 €/m2			
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	780 €/m2			
Zone climatiche D, E ed F				
- Serramento	780 €/m2			
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	900 €/m2			
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione	276 €/m2			
Impianti a collettori solari				
Scoperti	900 €/m2			
Piani vetrati	1.200 €/m2			
Sottovuoto e a concentrazione	1.500 €/m2			
Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (*)				
$P_{nom} \le 35kWt$	240 €/kWt			

+ ALTRE VOCI.....

216 €/kWt

costi di cui alla Tabella A del DM costi massimi non comprendono i costi connessi alle opere relative all'installazione e tutti i costi della manodopera.

Rientrano tra le "opere relative alla installazione" unicamente quelle relative alle opere provvisionali (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza.

Inoltre sono esclusi l'IVA, i costi delle prestazioni professionali,

SPESA DETRAIBILE AMMISSIBILE					
	Spesa di intervento	Spesa massima ammissibile per intervento	Spesa detraibile ammissibile		
Spesa massima ammissibile asseverata	asseverazione spesa sostenuta				
Prestazioni professionali	min (DM 17 giugno 2016; fattura)		min (spesa di intervento; spesa massima ammissibile)		
Altri costi Visto di conformità Etc.	fatture	Norma primaria			
IVA	fatture				
TOTALE					

LEGGE DI BILANCIO 2022 N. 234 Sezione 1 articolo 1

COMMA 29.

All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: (...)

 I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

ARTICOLO 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

- a) il contribuente richiede il visto di conformità (...);
- b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera (...), e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (BONUS FACCIATA);

DISPOSIZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2022

LEGGE 28 marzo 2022, n. 25.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Art. 28. e Art. 28 bis

«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali).

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, <u>sotto forma di sconto</u> sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato unico delle leggi in materia bancaria e gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,

fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122 bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;

«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali).

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,

società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122 - bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali).

1-quater . I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) , non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.

A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1º maggio 2022.





Grazie per l'attenzione